

REGOLAMENTO (CEE) N. 2149/83 DELLA COMMISSIONE**del 29 luglio 1983****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1983, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) ed e), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1028/83 ⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CEE) n. 3035/80 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;

- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione ⁽⁶⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e altri prodotti alimentari ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1014/83 ⁽⁸⁾ e il regolamento (CEE) n. 1932/81 della Commissione, del 13 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 48/82 ⁽¹⁰⁾, autorizzano la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro a prezzo ridotto;⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.⁽⁶⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.⁽⁷⁾ GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 114 del 29. 4. 1983, pag. 8.⁽⁹⁾ GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6.⁽¹⁰⁾ GU n. L 7 del 12. 1. 1982, pag. 5.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1983, ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di

cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1983, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/100 kg) Tasso delle restituzioni
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2) : a) nel caso d'esportazione di merci comprese nella voce 35.01 della tariffa doganale comune b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 59,41
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse, del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	96,82
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)	24,60
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6) : a) in caso di esportazione di merci sottoindicate, fabbricate nelle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 262/79 e (CEE) n. 1932/81 : — merci comprese nella voce 19.08 o nelle sottovoci 18.06 B e 21.07 C — preparazioni per la confezione di gelati, dette « ice-mix », comprese nella sottovoce 18.06 D e nella voce 21.07 — paste crude e preparazioni in polvere comprese nella sottovoce 19.02 B II b) b) nel caso d'esportazione di merci comprese nelle sottovoci 18.06 D II c) e 21.07 G VII — IX c) nel caso d'esportazione di altre merci	— — — — 170,16 ⁽¹⁾ 157,16

⁽¹⁾ Tasso applicabile unicamente nei casi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1760/83.